

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese per la
conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

CONSULENTE DEL LAVORO

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Giugno 2015

Lavoro

Jobs Act: due nuovi decreti – il punto

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i primi decreti di riordino delle tipologie dei rapporti di lavoro e di conciliazione vita/lavoro nell'ambito della riforma del lavoro, cd. Jobs Act. Il decreto legislativo recante il "*Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni*" elimina quasi definitivamente i contratti di collaborazione a progetto, che a partire dal primo gennaio 2016 si trasformeranno in contratti a tempo indeterminato, restano alcuni tipi di collaborazione coordinata e continuativa, legati a particolari settori (ad esempio i call center) o tipologie professionali (i professionisti iscritti agli Ordini). In estrema sintesi, la regola è la seguente: quando il decreto entrerà definitivamente in vigore (fra un paio di mesi), le imprese non potranno più stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto, mentre quelli in essere proseguiranno fino alla loro scadenza. Poi, dall'1 gennaio 2016, i contratti di collaborazione «con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro» dovranno diventare rapporti a tempo indeterminato ai quali si applicheranno quindi le nuove tutele crescenti.

Spariscono il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e il job sharing. Resta sostanzialmente immutato, rispetto al decreto Poletti del 2014, il [contratto a tempo determinato](#) (che quindi è applicabile per 36 mesi, tre anni, senza causale). È ampliato il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), che non necessita più di causali e si può stipulare con un limite fissato al 10% del totale dei contratti a tempo indeterminato esistenti in azienda.

Novità sul part-time: in mancanza di regole precise fissate dai contratti collettivi, vengono stabilite per legge le modalità applicative: il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare, le parti possono pattuire clausole elastiche e flessibili in materia ad esempio di orario di lavoro. Viene infine previsto per il lavoratore il diritto a chiedere il part-time per necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa al congedo parentale.

Lavoro accessorio: elevato a 7mila euro il tetto massimo dell'importo, viene introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.

Confermato l'impianto generale dell'apprendistato, con alcune semplificazioni (ad esempio sull'apprendistato di primo livello per il diploma e la qualifica professionale, con una riduzione di costi per le imprese).

Demansionamento

La nuova disciplina delle mansioni è sempre contenuta nel decreto sul riordino dei contratti. In pratica, come previsto dalla legge delega, si introduce la possibilità di demansionamento del lavoratore (oggi vietata dallo Statuto dei Lavoratori). In particolare, in presenza di ristrutturazione aziendale e in altri casi individuati dai contratti collettivi, l'impresa può modificare le mansioni del dipendente, limitatamente a un livello e senza diminuire lo stipendio. È anche possibile contrattare individualmente con il dipendente (in sede protetta, quindi attraverso una specifica procedura) modifica delle mansioni e del livello di inquadramento (e di retribuzione), «nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita».

Conciliazione dei tempi di vita e lavoro

Un'altra delega interviene sui congedi di maternità, paternità e congedi parentali e introduce novità in materia di telelavoro e donne vittime di violenza di genere. Per quanto riguarda i [congedi di maternità](#), diventa più flessibile la possibilità di godere dei giorni di astensione obbligatoria non goduti in caso di parto prematuro, che possono essere fruiti successivamente, anche superano il limite dei cinque mesi. Prevista la possibilità, per la madre, di sospendere la maternità in caso di ricovero del neonato (previo certificato medico che attesti la buona salute della madre).

Il [congedo di paternità](#) è esteso a tutti i lavoratori (ora è previsto solo per i dipendenti): anche gli autonomi quindi possono utilizzarlo, nel caso in cui la madre non usufruisca del congedo di maternità.

Il congedo parentale è esteso ai primi 12 anni di vita del bambino (dagli attuali otto). Ampliati anche il congedo parzialmente retribuito al 30%, dagli attuali tre anni a sei anni di vita del bambino, e quello non retribuito, fino a 12 anni di vita del bambino (dagli attuali sei). Infine, sono introdotte nuove norme per tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

In tema di telelavoro, previste agevolazioni per i datori di lavoro privati che lo concedano andando incontro alle esigenze di cure parentali dei dipendenti.

Infine, è previsto un nuovo congedo, di tre mesi, per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. La lavoratrice (dipendente o collaboratrice a progetto) mantiene l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi, e ha il diritto di chiedere la trasformazione del contratto in part-time.

Contratto a tutele crescenti

Le aziende potranno iniziare ad applicare il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con la nuova disciplina in materia di licenziamenti. Molto sinteticamente, il reintegro nel posto di lavoro resta solo per i licenziamenti nulli o discriminatori, mentre per i licenziamenti economici e disciplinari è sostituito con un'indennità commisurata all'anzianità di servizio: due mensilità per ogni anno di lavoro, con un minimo di quattro e un massimo di 24 mensilità (nelle piccole imprese, un mese per ogni anno di anzianità, con un minimo di due e un massimo di sei mensilità). Introdotta una nuova procedura di conciliazione, che evita un successivo passaggio in giudizio (il lavoratore accetta un risarcimento, pari a un mese per ogni anno di anzianità, con un minimo di due e un massimo di 18 mensilità, del tutto esente da tasse e contributi, e in cambio si impegna a non fare ricorso).

Licenziamenti collettivi

La nuova disciplina sui licenziamenti collettivi è anch'essa contenuta nel decreto sul nuovo contratto a tutele crescenti e prevede, per gli assunti a tutele crescenti, l'indennizzo al posto del reintegro con le stesse modalità previste dai licenziamenti individuali (due mensilità per ogni anno di anzianità, con un minimo di quattro e un massimo di 24 mensilità).

Ammortizzatori sociali

Anche quello sugli [ammortizzatori sociali](#) è il decreto approvato a fine dicembre, che ora ha terminato l'iter di consultazione alle camere e sarà quindi operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Introduce la NASpI, nuova assicurazione sociale per l'impiego che sostituisce ASpI e mini ASpI, per chi perde il lavoro a partire dal primo maggio 2015, abbia almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e almeno 18 giornate effettive

di lavoro negli ultimi 12 mesi. La somma riconosciuta dipende dalla retribuzione, non può superare i 1300 euro al mese, si riduce del 3% dopo i primi quattro mesi. Dura 24 mesi (che scendono a 18 dal 2017).

Arriva anche, in via sperimentale per il 2015, l'ASDI, ovvero l'assegno di disoccupazione per chi non trova lavoro dopo che scade la NASpI. Dura ulteriori sei mesi, è pari al 75% della NASpI.

Infine, introdotta la Dis-col, ovvero la disoccupazione per i collaboratori coordinati e a progetto che abbiano almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente alla perdita del lavoro alla data in cui interviene la disoccupazione. Dura la massimo sei mesi, il trattamento è rapportato al reddito.



Dati positivi sull'occupazione italiana: crescono gli occupati, cala la disoccupazione giovanile

Nel primo trimestre 2015 continua a crescere il numero di occupati su base annua (+133 mila unità, 0,6%). L'aumento riguarda entrambe le componenti di genere e tutte le ripartizioni territoriali, soprattutto il Nord (+0,6%, 71 mila unità) e il Mezzogiorno (+0,8%, 47 mila unità).

Al calo degli occupati nelle classi di età 15-34 anni e 35-49 anni (-1,7% e -1,4%, rispettivamente), continua a contrapporsi la crescita degli ultra 50enni (+5,3%). L'incremento dell'occupazione interessa sia gli italiani (+50 mila unità) sia gli stranieri (+83 mila unità). In confronto al primo trimestre 2014, tuttavia, il tasso di occupazione 15-64 anni degli stranieri diminuisce di 0,4 punti percentuali a fronte di una crescita di 0,5 punti tra gli italiani. Nell'industria in senso stretto, dopo la crescita dei tre trimestri precedenti, l'occupazione si riduce su base annua dello 0,9% (-42 mila unità). Nelle costruzioni, per il diciannovesimo trimestre ma con minore intensità, prosegue la flessione degli occupati (-1,2%, -17 mila unità). In controtendenza rispetto al Centro-nord, nel Mezzogiorno crescono sia gli occupati nell'industria in senso stretto (+2,3%, 18 mila unità) sia nelle costruzioni (+3,8%, 15 mila unità). Nel terziario gli occupati crescono dell'1,0% (147 mila unità in più su base annua), soprattutto tra i dipendenti e nel Centro-nord. Nel primo trimestre 2015 il numero di lavoratori a tempo pieno torna a crescere in misura significativa, con un incremento di 104 mila unità (+0,6%). Ininterrotta dal 2010, prosegue a ritmo meno sostenuto la crescita degli occupati a tempo parziale (+0,7%, 28 mila unità nel raffronto tendenziale) ma riguarda quasi del tutto il part time involontario, la cui incidenza arriva al 64,1% dei lavoratori a tempo parziale (era il 62,7% un anno prima). Per il quarto trimestre consecutivo continua l'aumento dei dipendenti a termine (+3,5%, 72 mila unità su base annua). La crescita interessa soprattutto gli uomini, è più forte nel Nord, ed è concentrata nell'industria in senso stretto e nel terziario. Nel primo trimestre 2015, dopo quattordici trimestri di crescita, diminuisce il numero di persone in cerca di occupazione (-4,2%, 145 mila unità in meno in un anno). La riduzione interessa sia gli uomini sia le donne, riguarda le regioni del Nord e del Mezzogiorno, gli ex-occupati e le persone in cerca di prima occupazione. Il 57,1% dei disoccupati cerca lavoro da un anno o più (era 58,7% nel primo trimestre 2014). Nel primo trimestre 2015 il tasso di disoccupazione, cresciuto ininterrottamente dal terzo trimestre del 2011, scende al 13,0% (-0,6 punti percentuali in confronto a un anno prima); la riduzione riguarda sia gli uomini sia le donne, interessa il Nord (-0,4 punti) e soprattutto il Mezzogiorno (-1,2 punti), ma i divari territoriali restano elevati (con valori dell'indicatore del 9,0% e 20,5% rispettivamente). Nelle regioni del Centro, invece, il tasso sale al 12,1% (+0,1

punti). Nel primo trimestre 2015 prosegue la diminuzione del numero degli inattivi di 15-64 anni (-0,4%, -51 mila unità) dovuta soltanto ai 55-64enni, a fronte di un aumento nelle altre classi di età. Il tasso di inattività rimane stabile al 36,1%.

Durc on line dal primo di luglio

A partire dal 1° luglio basta un clic per avere il documento in pdf in tempo reale, tutto questo grazie alla nuova procedura di rilascio del Durc online. Lo prevede il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Con la nuova procedura, che sarà operativa a partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva (Inail, Inps, e casse edili per l'edilizia) che avrà validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell'ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell'edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova. Sarà inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet. Attualmente e fino all'entrata a regime del sistema, ci sarà un periodo di sperimentazione del nuovo sistema informatico per garantire l'affidabilità.

I vantaggi previsti dal ministero del lavoro

I vantaggi della nuova procedura saranno numerosi. Ad oggi, una impresa regolare sotto il profilo contributivo sa di dover attendere anche 1 mese per ottenere un certificato che dimostri la regolarità della propria posizione, attraverso una procedura talvolta complessa che, non a caso, è spesso delegata ad intermediari.

Da luglio le imprese potranno accedere all'archivio degli Istituti e delle Casse edili per ottenere un DURC in formato .pdf in tempo reale da stampare in azienda. Qualora siano riscontrate carenze contributive, entro 72 ore verranno comunicate all'interessato le cause dell'irregolarità e saranno poi sufficienti pochissimi giorni per regolarizzare la propria posizione ed ottenere il certificato.

I risparmi per aziende e p.a. previsti dal ministero del lavoro

Un risparmio di oltre 100 milioni di Euro all'anno.

Secondo il Ministero saranno importanti i risparmi sia per le Amministrazioni sia per le imprese. Per le PP.AA.: la verifica della regolarità delle imprese appaltatrici sarà possibile in tempi brevissimi con forti risparmi sull'utilizzo del personale adibito a tale attività ed ai tempi di gestione degli appalti e dei pagamenti. Per i soggetti tenuti al rilascio del DURC: grazie alla informatizzazione delle procedure, INPS, INAIL e Casse edili avranno risparmi sull'utilizzo del personale adibito alla verifica della regolarità contributiva. Per le aziende: anche le aziende potranno ottenere vantaggi sia con riferimento al tempo speso dal proprio personale nelle pratiche di rilascio del DURC – che, in quanto fortemente semplificate (basta un "click"), potranno essere svolte anche senza l'ausilio di intermediari – sia in relazione ad una maggiore speditezza dell'amministrazione. Il risparmio per le pubbliche amministrazioni è rappresentato dal costo orario del personale addetto a tale attività. Considerati gli oltre 5 milioni e 200 mila DURC rilasciati ogni anno e calcolando prudenzialmente un'ora di lavoro per il rilascio di un singolo DURC, è possibile preventivare un risparmio di oltre 80 milioni di euro (5.200.000 x € 16 – costo orario medio lordo di un dipendente pubblico). Il risparmio per le imprese è rappresentato anch'esso dai costi medi del personale addetto o degli intermediari. I risparmi possono superare, molto prudenzialmente, i 25 milioni di euro.

Dall'Inps l'osservatorio sul precariato - i dati di aprile 2015

Nel primo quadrimestre 2015 aumentano, rispetto al corrispondente periodo del 2014, le assunzioni a tempo indeterminato (+155.547), aumentano anche i contratti a termine (+44.817) mentre diminuiscono le assunzioni in apprendistato (-11.685). Nel periodo preso in considerazione l'aumento complessivo delle nuove assunzioni è di 188.679 unità. Nello stesso periodo diminuiscono di 79.988 unità le cessazioni di rapporti di lavoro, per cui il saldo netto dei rapporti di lavoro è pari a 268.667 unità. Sono i nuovi dati dell' "Osservatorio sul precariato" Inps, pubblicati sul sito istituzionale www.inps.it. Nei primi quattro mesi del 2015 le nuove assunzioni a tempo indeterminato stipulate in Italia, rilevate da Inps, sono state 650.897, il 31,4% in più rispetto all'analogo periodo del 2014. Le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, comprese le "trasformazioni" degli apprendisti, sono state 221.251 (+23,4% rispetto allo stesso periodo del 2014).

Pertanto, la quota di assunzioni con rapporti stabili è passata dal 35,51% del primo quadrimestre 2014 al 40,93% del primo quadrimestre 2015. In particolare, nel corso del mese di aprile 2015 la quota di nuovi rapporti stabili ha raggiunto la misura del 45%.

Sul complesso delle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del mese di aprile 2015, oltre il 61% fruisce dell'esonero contributivo triennale introdotto dalla legge di stabilità 2015.

Nel periodo gennaio-aprile 2015, le cessazioni a tempo indeterminato sono state 513.426, il 4,2% in meno rispetto al primo quadrimestre del 2014, quando erano state 536.044. Sommate a quelle degli apprendisti e dei rapporti a termine, il numero delle cessazioni rilevate nel primo quadrimestre 2015 è di 1.458.862, il 5,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2014, quando erano state 1.538.850.

L'incremento delle assunzioni a tempo indeterminato 2015 su 2014 risulta superiore alla media nazionale in Friuli-Venezia Giulia (+ 75,3%), in Umbria (+59,4%), nelle Marche (+ 50,6%), nel Piemonte (+ 48,3%), in Emilia-Romagna (+ 47,7%), nel Trentino-Alto-Adige (+ 41,1 %), in Veneto (+ 40,0%), in Liguria (+ 39,7%), in Sardegna (+ 38,7 %), in Lombardia (+ 34,8%) e in Toscana (+34,6%).

I dati completi sono consultabili nella sezione di informazione, pubblicata sulla home page del sito istituzionale dell'Inps (www.inps.it) dal titolo "Osservatorio sul precariato", dove ogni 10 del mese vengono pubblicati gli aggiornamenti tabellari dei nuovi rapporti di lavoro e delle retribuzioni medie.



Giornata mondiale contro il lavoro minorile 2015

ILO e Save the Children: urgente piano nazionale sul lavoro minorile. 168 milioni di minori lavoratori nel mondo e 340.000 in Italia, di cui 28.000 a rischio sfruttamento

Sono almeno 168 milioni i bambini e gli adolescenti nel mondo costretti a lavorare, di cui 85 milioni in lavori altamente rischiosi. L'agricoltura il settore con la più alta presenza di minori — 98 milioni — ma bambini e adolescenti sono coinvolti anche in attività domestiche, nel lavoro in miniera o nelle fabbriche, spesso in condizioni di estremo pericolo e sfruttamento. L'Africa sub sahariana l'area del mondo con massima incidenza di minori al lavoro. E il lavoro minorile è presente anche in Italia e riguarda almeno 340.000 minori sotto i 16 anni, di cui 28.000 coinvolti in attività molto pericolose per la loro sicurezza, salute e ai limiti dello sfruttamento. Per questo è urgente l'adozione di un piano nazionale sul lavoro minorile e di contrasto e prevenzione dello sfruttamento lavorativo di bambini e adolescenti nel nostro paese. Lo hanno chiesto Save the Children e ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), in vista della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile (12 giugno).

Nuovo indirizzo PEC per la comunicazione del lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il tramite del sito cliclavoro.gov.it, informa che dal 1° giugno 2015 cambia l'indirizzo PEC al quale inviare la comunicazione delle "chiamate", durante un rapporto di lavoro intermittente. Il nuovo indirizzo PEC è **intermittenti@pec.lavoro.gov.it** e sostituirà definitivamente l'indirizzo intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.



Nuove assunzioni ed esonero contributivo: partono i controlli

Jobs Act: assunzioni a tempo indeterminato; Ministero del Lavoro, al via attività ispettive specifiche per identificare i casi di precostituzione irregolare delle condizioni per beneficiare della decontribuzione previdenziale

Un chiaro avvertimento a chi pensasse di beneficiare degli sgravi previsti dalla legge di stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato preconstituendo in modo artificioso le condizioni richieste per poterne usufruire.

È questo il senso di una circolare inviata alle Direzioni interregionali e territoriali del Lavoro, nella quale si ricorda che la legge di stabilità, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ha introdotto l'esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che attivano nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2015. Un esonero valido, però, solo per le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La circolare è stata inviata a seguito della segnalazione, da parte di alcune Direzioni territoriali del lavoro, di comportamenti volti alla precostituzione artificiosa delle condizioni per poter godere del beneficio previsto dalla legge di stabilità.

In particolare, sono state segnalate imprese committenti che disdettano contratti di appalto che interessano numerosi lavoratori i quali, trascorso un periodo di almeno sei mesi in cui continuano a prestare la medesima attività attraverso un contratto di somministrazione, vengono assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, talvolta costituita appositamente, che può così godere dei benefici introdotti dalla legge di stabilità e garantire al committente notevoli risparmi. Si tratta di una condotta irregolare ed elusiva, che viola i principi contenuti nella stessa legge di stabilità che, come già ricordato, finalizza il beneficio della decontribuzione previdenziale alla promozione di forme di occupazione stabile.

Con la circolare, il Ministero invita le Direzioni interregionali e territoriali del Lavoro ad avviare attività ispettive specifiche su tutto il territorio nazionale per individuare queste condotte irregolari ed elusive che possono presentare anche profili di carattere penalistico da segnalare all'Autorità giudiziaria.

Fisco

Corte dei Conti: pressione fiscale intollerabile, tagliare tasse su famiglie e imprese

Confesercenti: "3 imprese su 4 chiedono taglio delle tasse per ripartire. Risorse vengano da lotta agli sprechi, evitare ulteriori aggravii sui cittadini"

L'attuale elevato livello di pressione fiscale "appare intollerabile". "Difficilmente il sistema economico potrebbe sopportare ulteriori aumenti della pressione fiscale". Così Enrica Laterza, presidente di coordinamento delle sezioni riunite, sulla relazione della Corte dei Conti. "Prioritaria appare semmai la necessità di un intervento di segno opposto, volto a restituire capacità di spesa a famiglie e imprese", "Le prospettive di crescita economica – sottolinea Laterza – sono ancora molto lontane dai ritmi del passato. In questa situazione il necessario contributo ancora atteso dalla riduzione della spesa pubblica, pur perseguendo ancora la via di ulteriori recuperi di efficienza, non può eludere la scelta di fondo di porre limiti alla prestazione di alcuni servizi pubblici in una condizione di permanente, se non anche crescente, squilibrio tra costi e ricavi". L'allarme sull'eccesso di fisco lanciato dalla Corte dei Conti è condiviso dalle imprese: secondo le rilevazioni Confesercenti, ben 3 PMI su 4 ritengono urgente una riduzione delle tasse per poter agganciare la ripresa. Ripresa che ancora non si è concretizzata per la maggior parte tessuto produttivo: oltre 8 imprenditori su 10 a giugno dichiarano di non aver intercettato alcuna inversione di tendenza, mentre solo il 17% vede qualche segnale di miglioramento. "Non esiste un'alternativa efficace alla riduzione delle imposte: l'eccesso di tasse è una zavorra che rischia di soffocare i primi segnali di ripresa" commenta Massimo Vivoli, Presidente Confesercenti. "In Italia la pressione fiscale reale, al netto del sommerso, supera ormai il 55%: un livello 'intollerabile', come giustamente l'ha definito la Corte dei Conti, ed incompatibile con il ritorno alla crescita. In questo momento, più che mai, le nostre imprese hanno bisogno di ossigeno per ripartire: per questo riteniamo sia sempre più stringente la necessità di procedere ad una vera e propria riforma del Fisco, che semplifichi il sistema impositivo e ne riduca oneri ed incidenza. Le risorse necessarie all'operazione vanno trovate, in primo luogo, nella lotta agli sprechi di spesa pubblica e nel contenimento dei costi della politica, evitando però ulteriori aggravii per i cittadini".

Oltre una certa soglia le tasse mortificano la crescita

Analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio in occasione del Giudizio della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato. "Oltre a ridurre il peso del carico fiscale è necessario restituire stabilità, certezza e durevolezza alle norme fiscali, secondo principi costituzionali fondativi e non mutevoli".

"L'Italia si colloca ormai ai vertici mondiali per carico fiscale, sia sulle famiglie sia sulle imprese. Quel che è peggio è che negli ultimi 15 anni, a fronte di riduzioni della pressione fiscale in molti paesi appartenenti o meno al sistema dell'euro, l'Italia ha seguito un percorso di chiaro incremento del peso dei tributi a fronte di innumerevoli, confusi e parziali interventi legislativi, spesso attraverso l'inopportuna decretazione d'urgenza, che hanno minato alle fondamenta il rapporto tra istituzioni e contribuenti. E', dunque, evidente che, oltre che 'intollerabile' come affermato dalla Corte dei Conti, superata una certa soglia, la pressione fiscale mortifica la crescita". Questo il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio in occasione del Giudizio della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato. "Oltre a ridurre il peso del carico fiscale – prosegue Confcommercio – è necessario restituire stabilità, certezza e durevolezza alle norme fiscali, secondo principi costituzionali fondativi e non mutevoli, in modo tale da ridurre il costo dell'obbligazione per tutti i contribuenti e favorire l'emersione di base imponibile. L'altro

presupposto per una riduzione del carico fiscale è la riduzione degli sprechi nella spesa pubblica, a partire dallo sfoltimento delle circa 40mila partecipazioni detenute da circa 6.300 enti pubblici in oltre 7.300 società partecipate. Non appare invece condivisibile - conclude la nota - il cenno che la Corte dei Conti fa alla necessità di modificare le tariffe dei servizi pubblici nella direzione di una proporzionalità alla capacità contributiva degli utenti. Il sistema delle aliquote e degli scaglioni dell'Irpef già assicura la progressività, tanto che oggi l'1% dei percettori paga quasi il 13% di tutta l'imposta sul reddito. Sarebbe fortemente dannosa un'operazione di inasprimento della stessa progressività, ipotesi che potrebbe costituire un nuovo incentivo a nascondere base imponibile con riflessi perniciosi sugli obiettivi di gettito".

Corte dei Conti: "Pressione fiscale a livello intollerabile"

"La prospettiva di una pressione fiscale che resti sull'attuale elevato livello appare difficilmente tollerabile". Lo ha detto il presidente di coordinamento delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Enrica Laterza, nella sua relazione sul rendiconto generale dello Stato. La magistratura contabile evidenzia che la pressione fiscale al termine del 2014 è stata pari al 43,5%, registrando "un divario di 1,7 punti percentuali di prodotto rispetto alla media degli altri Paesi dell'area euro". "In una fase di emergenza economico-finanziaria, anche la politica fiscale è stata piegata ad obiettivi immediati di gettito, al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica", ha aggiunto Laterza. "L'affannosa ricerca di risultati si è tradotta, tra il 2008 e il 2014, nell'adozione di oltre 700 misure di intervento in materia fiscale". Per la Corte dei Conti, "ne è risultata sacrificata l'esigenza di una ragionata revisione strutturale del sistema fiscale, che consenta di pervenire a una minore onerosità e a una maggiore equità distributiva".



Studi di settore, obiettivo zero controlli per 190mila contribuenti grazie a dialogo e ravvedimento

Più informazioni condivise e obiettivo zero controlli per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Sono 190mila le comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi pronte a partire per consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione e scegliere di fornire chiarimenti all'Agenzia o rimediare. Con il nuovo ravvedimento, infatti, chi si accorge dell'errore e provvede a correggerlo beneficia di una significativa riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso. Una chance che resta salva anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche. Con il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia viene definito il pacchetto di dati a disposizione dei contribuenti soggetti agli studi e fissate le modalità di dialogo preventivo con il Fisco. Obiettivo dell'operazione, che segue a distanza di poche settimane quella lanciata per la corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive, è mettere i cittadini nelle condizioni di avere un quadro completo della loro posizione fiscale per aiutarli ad adempiere correttamente o a mettersi in regola ed evitare, così, i controlli.

L'Alert del Fisco arriva via web o sul cellulare - L'Agenzia sta invitando i 190mila contribuenti coinvolti a consultare il Cassetto fiscale aggiornato con le comunicazioni di anomalia relative al triennio 2011-2013. Le tipologie di anomalie sono riportate nell'allegato 1 del provvedimento. L'invito del Fisco arriva direttamente agli interessati senza passare dalla buca delle lettere, in modo da permettere ai cittadini di verificare tempestivamente la propria situazione e scegliere se giustificarsi o ravvedersi. Anche quest'anno le comunicazioni di anomalia sono inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale arriverà agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite i software gratuiti che saranno messi a disposizione dalle Entrate sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione dedicata agli Studi di settore (raggiungibile dal percorso: Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Software).

Il dialogo apre la strada al ravvedimento - Il provvedimento di oggi individua l'intero pacchetto di elementi e informazioni relativi agli studi di settore da condividere, oltre a quelli sulle anomalie. Grazie a questa nuova e più avanzata forma di comunicazione con il Fisco, i contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall'Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività delle correzioni. Un "rimedio" agevolato che resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (articoli 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter Dpr 600/1973).

Studi, più dati condivisi - Oltre alle comunicazioni di anomalie, le Entrate mettono a disposizione del contribuente:

- gli inviti a presentare i modelli studi di settore, se non ha provveduto
- i modelli di studi di settore trasmessi
- l'elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra il modello Unico e i dati degli studi di settore
- le segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario per comunicare eventuali giustificazioni su situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi
- le risposte inviate dal contribuente, anche tramite il suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore
- le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore.

Allo stesso scopo, il Fisco fornirà anche il prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati e il documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi di settore sulla base dell'ultima versione del software Gerico.



Governo: attuazione della delega fiscale

Il Consiglio dei ministri nella riunione del 26 giugno 2015 ha approvato significativi provvedimenti nell'ambito della attesa riforma fiscale. Questa la sintesi:

Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; riordino delle agenzie fiscali; riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo; stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale; contenzioso e interpello

1 - Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

L'obiettivo del provvedimento è quello di creare un sistema di riscossione che favorisca la compliance, attraverso norme che inducano il contribuente ad adempiere spontaneamente ai versamenti delle imposte, anche attraverso forme più ampie di rateizzazione. Anche l'erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate. In caso di definizione concordata dell'accertamento, il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici. Viene introdotto il principio del 'lieve inadempimento', secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro. L'avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, oltre che la semplice raccomandata, per comunicare al contribuente l'affidamento delle somme da parte dell'ente creditore all'agente della riscossione. Per rispondere con maggiore velocità e snellezza di procedure alle esigenze dei contribuenti legate ad un contesto di grave congiuntura economica, viene espressamente stabilito che l'agente della riscossione concede la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione. L'aggio per i concessionari della riscossione è sostituito dagli oneri di riscossione, che sono commisurati agli effettivi costi del servizio e che comunque non possono superare il 6% del riscosso (oggi l'aggio è all'8%).

2 - Riordino delle agenzie fiscali

L'obiettivo della legge delega è quello della revisione dell'organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa. Il decreto prevede il riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo per facilitare gli adempimenti tributari, contribuire ad accrescere la competitività delle imprese italiane e favorire l'attrattività degli investimenti in Italia.

Controlli meno invasivi: la riorganizzazione delle agenzie deve garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del 'controllo amministrativo unico'. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l'attività dell'impresa. Nell'operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista una riduzione dell'organico dirigenziale con la contestuale riattivazione delle procedure concorsuali.

3 - Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo

Il decreto legislativo ha l'obiettivo di rivedere il sistema sanzionatorio penale e amministrativo per tenere conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.

FRODE FISCALE: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando

1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifici per ostacolare l'attività di accertamento; 2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale.

Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all'ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro. DICHIARAZIONE INFEDELE: la soglia di punibilità sale da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l'imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni. OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposte sanzionatorie di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l'iva e la riscossione dei tributi. L'obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell'adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. E' prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all'imposta o al credito dichiarato.

4 - Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Nel decreto si prevede di intervenire in modo continuativo e strutturale sul monitoraggio e sulla revisione delle cosiddette "spese fiscali", sulla rilevazione e l'evoluzione dell'evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell'azione di contrasto inserendoli in modo sistematico nelle procedure di bilancio.

SPESE FISCALI: viene introdotta un'operazione annuale di riordino da inserire all'interno della Nota di aggiornamento al Def che precede la presentazione della legge di Stabilità. L'obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

EVASIONE FISCALE: il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento, insieme alla Nota di aggiornamento al Def, che recepisca le valutazioni effettuate dall'Istat sull'economia sommersa e contenga una stima dell'evasione fiscale e contributiva. Nello stesso Rapporto il Governo deve indicare i risultati conseguiti in termini di contrasto all'evasione e le nuove iniziative programmate. La stima dell'evasione viene effettuata attraverso la misurazione del *tax gap*, ossia la differenza tra le imposte e i contributi effettivamente versati e il gettito che invece si sarebbe dovuto avere in un regime di perfetto adempimento.

5 - Contenzioso e interpello

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - L'intervento normativo si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici:

1) l'estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso;

- 2) l'estensione della tutela cautelare al processo tributario;
- 3) l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti

Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall'Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall'ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado). La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell'atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile. L'immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo, oppure un'azione di restituzione di tributi in favore del contribuente. Per quanto riguarda l'esecutività delle sentenze in favore dell'Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l'immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio. Interpello: il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l'istituto dell'interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria e circa l'applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio, probatorio, anti abuso, disapplicativo. Possono presentare istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d'impresa. E' prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni. Vigè la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all'interpello, scritta e motivata, vincola l'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente.

Le misure fiscali per le pmi saranno inserite nella Legge di Stabilità

Comunicato stampa n. 133 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2015

"Il governo è più che mai intenzionato a varare misure fiscali per le piccole e medie imprese, che verranno inserite nella prossima Legge di Stabilità". Il Vice Ministro all'Economia, Luigi Casero, ribadisce la volontà dell'Esecutivo, dopo le preoccupazioni espresse da Rete Imprese Italia circa il fatto che tra i provvedimenti attuativi della delega fiscale, che saranno esaminati al prossimo Consiglio dei Ministri, non figurano i decreti legislativi che modificano e semplificano il regime fiscale per i piccoli imprenditori. "Tali provvedimenti richiedono una copertura finanziaria - spiega Casero - che trova migliore collocazione nella Legge di Stabilità".

Economia

Segnali di ripresa, calano i protesti delle imprese

Secondo l'analisi del Cerved nei primi tre mesi del 2015 si riducono i tempi di pagamento delle fatture. E anche la pubblica amministrazione riduce i debiti

Si accorciano i tempi di pagamento e calano i protesti delle imprese. È quanto emerge dall'analisi trimestrale condotta da Cerved, che nel primo trimestre dell'anno ha registrato un sostanziale miglioramento sia nelle statistiche sui protesti sia nei tempi di pagamento delle imprese. Un dato che conferma il trend positivo già osservato alla fine del 2014, afferma una nota del Cerved, sottolineando che "Il fenomeno rientra nel processo di ristrutturazione dell'economia italiana che vede, da un lato, l'uscita dal mercato delle società più fragili e, dall'altro, il consolidamento delle condizioni economico-finanziarie delle imprese che sono sopravvissute". Sono oltre 15 mila le società protestate tra gennaio e marzo di quest'anno, il 18% in meno dello stesso del 2014. Il calo dei protesti si accompagna a una riduzione dei tempi di liquidazione delle fatture e dei ritardi: i dati di Payline – il database di Cerved che monitora le esperienze di pagamento di 2,5 milioni di imprese italiane – indicano un diffuso miglioramento delle abitudini di pagamento delle aziende. In media, nei primi tre mesi del 2015 le imprese italiane hanno pagato in 76,5 giorni, un giorno in meno rispetto al primo trimestre 2014; i ritardi sono scesi a 17,2 giorni (contro i 18,4 giorni dello stesso periodo del 2014). Continua inoltre a ridursi lo stock di fatture commerciali non pagate da parte della Pubblica Amministrazione, anche se la quota di mancati pagamenti sulle fatture di nuova emissione rimane consistente. Da questo punto di vista, aggiunge il Cerved, lo stock di debiti non pagati dalla Pubblica Amministrazione ha continuato a decrescere nel primo trimestre del 2015. L'analisi dei dati di Payline relativi a 122 mila fatture emesse verso Enti pubblici mostra un miglioramento dei mancati pagamenti sullo stock di fatture scadute: sia in termini numerici (49,8% al 31 marzo 2015, contro il 53,9% al 31 marzo 2014), sia in termini di valore (49,5% dal 60,1%) le fatture non pagate scendono al di sotto della metà del debito scaduto. In calo, ma a livelli ancora elevati, la quota di mancati pagamenti sulle fatture di nuova emissione: il 60% del valore dei pagamenti in scadenza nei primi tre mesi del 2015 non è stato saldato, in calo rispetto al 65% dello scorso anno. Per quanto riguarda le tempistiche di pagamento si accorciano notevolmente i tempi di liquidazione nella sanità, che passano in un anno da 180,2 a 134,7 giorni, grazie a un deciso calo dei ritardi (-44,4 giorni). Al contrario si allungano i tempi di pagamento delle altre amministrazioni pubbliche, in particolare nei Comuni: le Amministrazioni Comunali nei primi tre mesi del 2015 hanno pagato in media in 79 giorni le proprie fatture, con 33,6 giorni di ritardo (27,3 l'anno precedente).

Fiducia dei consumatori e delle imprese

L'indice composito del clima di fiducia dei consumatori, espresso in base 2010=100, aumenta a giugno 2015 a 109,5 da 106,0 del mese precedente. Anche l'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator), in base 2010=100, sale a 104,3 da 101,8 di maggio.

Sono in crescita tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori; variazioni più marcate mostrano il clima economico (a 139,4 da 130) e quello futuro (a 119,4 da 114,7), mentre il clima personale e quello corrente presentano incrementi più lievi (rispettivamente, a 100,0 da 98,5 e a 103,3 da 101,0). Migliorano i giudizi e le attese dei consumatori sull'attuale situazione economica del Paese (rispettivamente, a -56 da -64 e a 10 da 2). I saldi dei giudizi e delle attese sulla dinamica dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi diminuiscono (a -21 da -14 e a -20 da -15). Le attese sulla disoccupazione diminuiscono a 9 da 29. Riguardo le imprese, crescono tutti i climi di fiducia: quello delle costruzioni (a 119,7 da 111,8), quello dei servizi di mercato (a 109,0 da 105,1), quello del commercio al dettaglio (a 105,9 da 103,9) e,

in maniera più lieve, quello del settore manifatturiero (a 103,9 da 103,4). Nelle imprese manifatturiere, i giudizi sugli ordini e le attese di produzione rimangono stabili (a -13 e a 11, rispettivamente); il saldo dei giudizi sulle scorte di magazzino passa a 2 da 3. Nelle costruzioni migliorano i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione (a -33 da -37) e le attese sull'occupazione (a -9 da -16). Nelle imprese dei servizi salgono i giudizi sugli ordini (a 3 da 1) ma non le attese (a 4 da 6 il saldo) e crescono le attese sull'andamento generale dell'economia (a 18 da 7). Nel commercio al dettaglio migliorano sia i giudizi sulle vendite correnti (a 7 da 2), sia le attese sulle vendite future (a 23 da 22); risultano stabili le giacenze di magazzino (a 5).



Imprese private soffocate da burocrazia e troppe regole

Dovendo scegliere tra 15 fattori che ostacolano lo sviluppo delle imprese, il 19,9% degli imprenditori italiani mette al primo posto la burocrazia statale inefficiente. E' una percentuale molto più alta rispetto agli altri grandi Paesi europei.

L'iniziativa privata è soffocata dalla burocrazia e dall'eccesso di regole: procedure, adempimenti e carico fiscale zavorrano la ripresa. Con il rischio del prevalere di uno statalismo autoreferenziale. E' quanto sottolinea il Censis nel terzo dei quattro incontri del tradizionale appuntamento di riflessione di giugno "Un mese di sociale", dedicato quest' anno al tema "Rivedere i fondamentali della società italiana". Dovendo scegliere tra 15 fattori che ostacolano lo sviluppo delle imprese, il 19,9% degli imprenditori italiani colloca al primo posto la burocrazia statale inefficiente come principale zavorra per chi vuole avviare un'attività economica. Si tratta di una percentuale molto più alta rispetto agli altri grandi Paesi europei: l'8,5% nel Regno Unito, l' 8,9% in Germania, il 10,3% in Francia. Al secondo posto gli imprenditori italiani citano l'eccessivo carico fiscale (18,7%), molto più dei loro colleghi tedeschi (10,9%), inglesi (12,8%), spagnoli (12,8%). Gli effetti del cattivo funzionamento della macchina pubblica sono evidenti se si guarda la nostra capacità di spendere i fondi europei della programmazione 2007-2013. A un anno dal termine ultimo, la spesa certificata è di 33 miliardi di euro, ovvero il 71% di quanto programmato. Questo significa che bisognerebbe spendere entro l'anno i residui 13,6 miliardi di euro, oltre 10 miliardi dei quali riguardano le regioni meridionali.

L'inabilità al lavoro non significa licenziamento

La sopravvenuta totale inabilità al lavoro accertata dalla Commissione medica Ospedaliera, non è motivo sufficiente per licenziare la dipendente. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la recente sentenza 12489/2015. La Corte d'appello rigettava il gravame interposto da una Casa di cura contro la pronuncia con cui il Tribunale - dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato per sopravvenuta totale inabilità al lavoro da un'ausiliaria socio-sanitaria, ne aveva ordinato la reintegra ex art. 18 legge n. 300/70 con condanna della predetta società al pagamento del risarcimento dei danni. Per la cassazione della sentenza ricorre la Casa di cura presso la suprema Corte per avere l'impugnata sentenza, in base alle relazioni dei c.t.u. officiati in primo e secondo grado, ritenuto la lavoratrice non del tutto inabile al lavoro: obietta la società ricorrente che la sentenza non ha considerato che il licenziamento era stato correttamente intimato unicamente in base al giudizio reso da un organismo pubblico, ossia dalla Commissione medica ospedaliera, che all'epoca aveva giudicato la lavoratrice totalmente e permanentemente inabile al lavoro: il che di per sé, impediva la prosecuzione del rapporto e giustificava il recesso, senza che si dovesse accertare la possibilità di adibire la dipendente ad altre mansioni equivalenti od inferiori e dovendosi avere riguardo solo a quella che era la situazione di totale inabilità all'epoca accertata. Di diverso avviso il collegio di Cassazione.

Nel caso di specie l'impugnata sentenza ha diffusamente motivato la propria condivisione delle relazioni dei c.t.u. che, sia in primo che in secondo grado, hanno confermato il giudizio di non incompatibilità (fatte salve talune limitazioni), già all'epoca del licenziamento della infermità riscontrata nell'odierna controricorrente con le mansioni di ausiliaria socio-sanitaria da lei espletate alle dipendenze della Casa di cura.

Dunque, anche a voler avere riguardo solo alla situazione in essere alla data del licenziamento, i giudici di merito hanno dato atto che non sussisteva incompatibilità fra patologia e mansioni della lavoratrice. Ma neppure un ipotetico mutamento di tale situazione verificatosi dopo il recesso lo avrebbe giustificato, atteso che - ad ogni modo - la società ricorrente non era vincolata al giudizio all'epoca espresso dalla Commissione medica

ospedaliera ex art. 5 legge n. 300/70, perché esso non ha valore vincolante né per il datore di lavoro né per il giudice, che — infatti — può sottoporlo al proprio controllo nel contesto più ampio di tutte le prove acquisite, avvalendosi, se del caso, dell'ausilio di un consulente tecnico. Conseguentemente, in caso di contrasto tra l'accertamento sanitario predetto e la consulenza disposta nel corso del processo, il giudice del merito è tenuto a porre a raffronto le diverse risultanze allo scopo di stabilire quale sia maggiormente attendibile e convincente.

A ciò si aggiunga che un giudizio pur di totale inabilità del lavoratore alle mansioni precedentemente svolte, formulato ex art. 5 legge n. 300/70 dalla Commissione medica ospedaliera, come non impone il licenziamento così non integra un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tale da risolvere il rapporto, essendo pur sempre onere del datore di lavoro dimostrare l'inesistenza in azienda di altre mansioni (anche diverse ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore e a lui attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva. dunque, fuori centro la doglianza secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel richiedere un qualche accertamento aziendale circa la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti e, se del caso, anche inferiori a quelle già espletate. A quanto sopra esposto, è seguito il rigetto del ricorso.

Indennità di maternità e indennità di mobilità a seguire

L'indennità di mobilità deve essere corrisposta per il periodo successivo a quello coperto dall'indennità di maternità, senza riduzione della relativa durata. La conferma arriva dalla Corte di Cassazione con sentenza 15 maggio 2015, n. 10028. Il Tribunale aveva in origine dichiarato il diritto di una lavoratrice a percepire l'indennità di maternità per il periodo dal 5 febbraio al 15 dicembre 2003 - durante il quale ella aveva altresì percepito il trattamento di mobilità - con condanna dell'Inps a corrisponderne i ratei, oltre interessi legali. La Corte d'appello, rigettava il gravame proposto dall'istituto previdenziale, precisando tuttavia che l'indennità di mobilità doveva essere corrisposta per il periodo successivo a quello coperto dall'indennità di maternità, senza riduzione della relativa durata. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l'Inps, sostenendo anche che la pronuncia della Corte d'appello andrebbe oltre i limiti della domanda, con la quale la ricorrente aveva chiesto soltanto il riconoscimento dell'indennità di maternità per il periodo dal 5 febbraio 2003 al 15 dicembre 2003, senza avanzare nessuna richiesta circa prolungamento della mobilità. Dall'esame degli atti di ricorso - ha premesso la suprema Corte - si evince che l'interessata chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di maternità per il periodo di interdizione e successiva astensione obbligatoria dal lavoro dal 5.2.2003 al 15.12.2003. A fondamento della domanda, osservava che in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D.lgs. n. 151 del 2001 l'Inps avrebbe dovuto sospendere l'erogazione del trattamento di mobilità all'inizio dell'interdizione, sostituirlo con l'indennità di maternità da corrispondere sino al termine dell'astensione obbligatoria, quindi riprendere il pagamento dell'indennità di mobilità per un periodo uguale a quello sospeso. Il Tribunale, a giustificazione del dispositivo di accoglimento, recepiva l'impostazione della ricorrente, argomentando che la disposizione in ordine ai limiti di permanenza nelle liste di mobilità contenuta nell'art. 7 della L. n. 223 del 1991 dev'essere interpretata nel senso che i periodi di astensione per maternità sono sottratti dal periodo coperto dall'indennità di mobilità, che prosegue al cessare dello stato di astensione per il residuo periodo sino al raggiungimento dei limiti previsti, sicché non si poneva il problema prospettato dall'Inps di incumulabilità delle due prestazioni, stante la diversità della loro funzione. La Corte d'appello, laddove in dispositivo ha confermato la sentenza impugnata che ha chiarito: *"che è dovuta l'erogazione dell'indennità di mobilità per un periodo successivo a quello coperto dall'indennità di maternità, senza riduzione di durata"*, non è dunque andata oltre ai limiti del petitum e delle questioni ad essa proposte, ma si è limitata a chiarire la portata della sentenza del Tribunale, nel senso imposto dalla corretta applicazione della normativa invocata. In motivazione, ha poi aggiunto, riprendendo la tesi del Tribunale, che i due trattamenti previdenziali corrispondono a due diverse esigenze, una delle quali segue l'altra cronologicamente, sicché l'indennità di mobilità spetta dal momento in cui la lavoratrice madre, cessata l'astensione per maternità, è in condizione di riprendere il lavoro. La soluzione adottata dalla Corte territoriale, sul merito della quale l'Inps nel ricorso non solleva contestazioni, è peraltro coerente con l'orientamento espresso dalla stessa suprema Corte nella sentenza n. 1947 del 2000, che ha chiarito che a norma dell'art. 6, commi terzo e quarto, del D.L. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993 n. 236 (poi trasfusi nell'art. 22 c. 4 del D.lgs n. 151 del 2001), i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità sono sottratti dal computo del periodo coperto dalla indennità di mobilità; questa, pertanto, prosegue al cessare dello stato di astensione per il residuo periodo, pari alla durata del periodo di astensione obbligatoria ed eventualmente facoltativa, fino al raggiungimento dei limiti temporali di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna dell'Inps al pagamento delle spese.

Plurimi provvedimenti disciplinari non fanno sempre mobbing

Ai fini della evidenza del mobbing, devono risultare concretamente accertati gli intenti persecutori del datore di lavoro, che non possono essere ricondotti solo a normali e legittimi provvedimenti disciplinari nella facoltà del datore. La Corte di Cassazione ha respinto sul punto il ricorso di una lavoratrice licenziata, che nell'ambito dei motivi di ricorso aveva anche ipotizzato l'illegittimità del provvedimento espulsivo che culminava la condotta mobbizzante (sent. 4 giugno 2015, n. 11547). Si affermava nel ricorso della lavoratrice che la condotta persecutoria del datore di lavoro era consistita in una serie di addebiti contestati alla ricorrente (rientro in azienda, dopo le festività di fine anno, in ritardo; abbandono del posto di lavoro; non corretta esecuzione delle prestazioni lavorative; "disordine nella postazione di lavoro"; assenza non giustificata) in ordine ai quali era emersa la loro assoluta arbitrarietà e pretestuosità. La Corte di merito, erroneamente valutando le risultanze di causa, ha invece ritenuto che gli addebiti non fossero infondati, che le sanzioni disciplinari fossero proporzionate e che non fossero pretestuose e discriminatorie. Ha premesso la suprema Corte che per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio. Nella specie, ad avviso della ricorrente, la condotta persecutoria del datore di lavoro era costituita da una serie di addebiti alla medesima contestati (rientro in azienda, dopo le festività di fine anno, in ritardo; abbandono del posto di lavoro; non corretta esecuzione delle prestazioni lavorative; "disordine nella postazione di lavoro"; assenza non giustificata) assolutamente arbitrari e pretestuosi. Ma, la Corte di merito ha escluso siffatta evenienza, rilevando che "in nessuno dei casi specificamente presi in considerazione risulta l'assoluta insussistenza degli addebiti, l'evidente sproporzione dei richiami o altro sintomo che consenta di ravvisarvi un carattere meramente pretestuoso o discriminatorio". Anche qui la ricorrente lamenta la non corretta valutazione delle risultanze probatorie, rilevando la insussistenza degli addebiti disciplinari e contrapponendo una propria diversa valutazione rispetto a quella del giudice del merito, non considerando che l'apprezzamento dei fatti e delle prove, come sopra rilevato, è sottratto al giudice di legittimità, al quale è consentito solo il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, la congruità e coerenza della motivazione adottata.

Deve pertanto escludersi, alla stregua di quanto accertato dalla Corte territoriale, che nella specie sia ravvisabile una molteplicità di comportamenti posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il lavoratore, mancando peraltro del tutto la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio del datore di lavoro, non potendo lo stesso ricavarsi dalle iniziative disciplinari poste in essere dal medesimo, avverso le quali era pur sempre consentito alla ricorrente tutelare le proprie ragioni attraverso gli specifici rimedi apprestati dalla legge. Ne è conseguito il rigetto del ricorso.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009